



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara



Fondazione
per la Promozione
della Cultura Professionale
e dello Sviluppo Economico

CONVEGNO DI STUDIO Commissione Fiscale

LA FATTURA ELETTRONICA NEI SUOI ASPETTI OPERATIVI CONNESSI ALLA APPLICAZIONE PRATICA – NOVITA' FISCALI DEL D.L. 119/2018

Mercoledì 5 Dicembre 2018 presso la sede dell'Ordine, Via Rieti 45,
dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Saluti istituzionali:

Dott. Giancarlo Grossi - Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara

Dott. Vito Ramundo - Presidente Fondazione per la promozione della cultura professionale e dello sviluppo economico

Introduzione ai lavori:

Dott. Mario Di Bernardo – Presidente della Commissione di Studio "Fiscale" ODCEC Pescara

Argomenti

- **LA FATTURA ELETTRONICA: PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA APPLICAZIONE PRATICA**
Dott. Anna Centracchio
- **LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PVC E DEGLI ALTRI ATTI DEL PROCEDIMENTO**
Dott. Mario Di Bernardo
- **LA ROTTAMAZIONE – TER E LO STRALCIO DEI DEBITI FINO A 1.000 €**
Dott.ssa Daniela Schifano
- **LA DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI**
Dott. Pasquale Sallustio
- **LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SPECIALE: DUBBI E CRITICITA'**
Dott. Maurizio Memme

La partecipazione all'evento permette di maturare un credito formativo per ogni ora di effettiva presenza per un massimo di 4.



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Commissione di Studi Fiscale

Pescara, 05/12/2018

La fattura elettronica: problematiche connesse alla applicazione pratica



Dott. Piero Capestrano

Dott.ssa Anna Centracchio (Relatrice)

Dott. Pasquale Del Regno

Dott. Daniele Trequadrini

Art.10 DL 119/18

«Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fattura elettronica»

Sospensione sanzioni dal 1 gennaio al 30 giugno 2019

Sanzioni per trasmissione tardiva al SDI o per comunicazione dati incompleti e/o inesatti (art.6 comma 1, D.Lgs. 471/97)

A) dal 90% al 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio

B) da 250 a 2.000 euro quando la ritardata trasmissione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo

In caso di indicazione, su registri o documentazione, di un'IMPOSTA INFERIORE a quella dovuta → Sanzioni sub A) con un minimo di € 500



Art.10 DL 119/18

«Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fattura elettronica»

Riduzione sanzioni dal 1 gennaio al 30 giugno 2019

N.B. Le fatture devono pervenire al SDI entro il termine di presentazione della liquidazione IVA del periodo

**INVIO OLTRE TALI
TERMINI**

RIDUZIONE SANZIONI DELL'80%

“Le attenuazioni previste dalla norma si applicano anche con riferimento al cessionario/committente che abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura ovvero non abbia proceduto alla regolarizzazione.”

Art.10 DL 119/18

«Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fattura elettronica»

Ulteriori fattispecie sanzionabili

Indicazione, su fatture o registri, di un'IMPOSTA INFERIORE a quella dovuta

Sanzioni sub A) della slide precedente con un minimo di € 500,00

Utilizzo di documenti in formato non elettronico per portarsi in detrazione l'IVA (art.8, co.6, D.Lgs 471/97)

100% dell'imposta con un minimo di € 250,00 (ammesso che non provveda a regolarizzare l'operazione)



Art.11 DL 119/18

«Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture»

Nuovi termini di emissione della fattura

ART. 21 comma 4 DPR 633/72 (primo periodo)

Disciplina previgente

«La fattura e' emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6.»

Nuova formulazione

«La fattura e' emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6.»

TERMINI PIU' LUNGI PER L' EMISSIONE DELLA FATTURA

N.B. La norma ha carattere generale, perciò riguarderà anche l'emissione di fatture analogiche da parte dei soggetti esonerati ex art. 1 Legge 205/2017, comma 909.



Approfondimenti

INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO IMPOSITIVO (ex art.6 DPR 633/72)

CESSIONE DI BENI



Data della consegna



**Se antecedente alla consegna,
il momento dell'incasso
dell'acconto**

PRESTAZIONE DI SERVIZI



Data del pagamento



Approfondimenti

INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO IMPOSITIVO: RIFLESSIONI

Prestazioni di servizi

Art. 6 comma 3 D.P.R. 633/72

«Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese»

Art. 3 comma 3

«Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreché' l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore ad euro cinquanta prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalita' estranee all'esercizio dell'impresa...»

Art. 3 comma 2

«Costituiscono prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo, le concessioni di beni in locazione ,affitto, noleggio e simili.»



Approfondimenti

INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO IMPOSITIVO: RIFLESSIONI

Locazioni di beni

Il C.T. di Catanzaro, con la sentenza 416/17, ha stabilito che tutte le prestazioni di servizi, avendo ad oggetto concessioni di beni in locazione, a carattere periodico o continuativo, comprese quelle effettuate per uso personale o familiare dell' imprenditore (se svolte verso un corrispettivo di 50€) si considerano effettuate nel mese successivo a quello in cui sono rese.

Secondo i giudici di Catanzaro detto principio trova applicazione anche nell' operazione di «locazione di fabbricati, svolta nell' ambito dell' attività d' impresa, a carattere periodico, effettuate verso un corrispettivo.....a prescindere dal fatto che tale canone non sia stato incassato».



Approfondimenti

INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO IMPOSITIVO: RIFLESSIONI

Prestazioni di servizi

La Suprema Corte, con l'ordinanza n° 21870 del 07/09/2018, conferma sostanzialmente lo stesso orientamento già espresso dalla stessa Corte in due diverse sentenze (n° 21621 del 2015 e 13209 del 2009) secondo le quali; «.....le prestazioni di servizi sono soggette a IVA solo se rese verso un corrispettivo e si considerano effettuate al momento del pagamento. Sino a tale momento non sussiste obbligo di fatturazione né di versamento dell'IVA».



Secondo la Suprema Corte, quindi, il momento impositivo per l'imposta sul valore aggiunto, nelle prestazioni di servizi è dato dal pagamento del corrispettivo

N.B.: l'eccezione è rappresentata dall'emissione anticipata della fattura, alla quale è ricollegato il momento impositivo anche se il corrispettivo non risulta ancora pagato (art. 6, comma 4)

N.B. L'autoconsumo dell'imprenditore è l'unica fattispecie in cui la prestazione di servizi viene considerata effettuata, identificando in maniera precisa il momento impositivo, senza alcun corrispettivo.

Art.11 DL 119/18

«Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture»

Nuovi elementi obbligatori da inserire in fattura

ART. 21 comma 2 DPR 633/72

Dal momento in cui la data dell'operazione può non coincidere con la data di emissione della fattura

Lettera «g-bis»

«data in cui e' effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui e' corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreche' tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura»

Art.11 DL 119/18

«Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture»

Data di entrata in vigore della disciplina di cui all'art.11

1 LUGLIO 2019

Dal 1 GENNAIO al 30 GIUGNO 2019
Resterà valido il dettato del vecchio art.21
comma 4 DPR 633/72

Termini di trasmissione maggiori per i primi 6 mesi, dovendo le e-fatture pervenire al SDI entro il termine della liquidazione IVA del periodo di competenza e non entro i 10 giorni richiesti a partire dal 1 luglio 2019

Imposta esigibile il 30/04/19 →
Va trasmessa entro il 15/05/19 (la
liquidazione IVA scade il 16 del
mese) → 15 giorni



Lq. mensile

Imposta esigibile il 31/10/19 →
Va trasmessa entro 10 giorni
→ Trasmissione entro il 10/11/19



Art.12 DL 119/18

«Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse»

Nuovi termini di annotazione delle fatture emesse

ART.23 DPR 633/72, comma 1

Disciplina previgente

«Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro».

Nuova formulazione

«il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni».

TERMINI PIU' LUNGI PER L' ANNOTAZIONE DELLA FATTURA

Art.12 DL 119/18

«Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse»

Dossier del Senato

Chiarimenti

«Nello specifico l'articolo 12 dispone che tutte le fatture emesse (ossia quelle cosiddette immediate, quelle cosiddette differite/riepilogative, quelle emesse per documentare prestazioni di servizi rese verso soggetti Ue e emesse per documentare le prestazioni di servizi rese o ricevute da un soggetti extraUe) devono essere annotate in un apposito registro nell'ordine della loro numerazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.»



Approfondimenti

Fattura differita

Chiarimenti

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate Antonino Maggiore, nel corso dell'audizione tenutasi il 3 ottobre 2018 presso la Commissione Finanze della Camera, ha tenuto a precisare che i contribuenti potranno ancora continuare ad avvalersi della fatturazione differita (secondo le regole già previste dall'art.21, comma 4, lett. a) del DPR 633/72 che la nuova normativa sull'e-fattura non ha abrogato. Ciò che cambierà in questo caso sarà esclusivamente la modalità di emissione del documento.

Approfondimenti

Fattura differita

Chiarimenti

Nel corso dello stesso incontro è stato chiarito che sarà possibile emettere anche su carta un documento comprovante l'effettuazione dell'operazione.

CESSIONE DI BENI

- art.21 comma 4 lett. a) DPR 633/72
- DDT
 - DOCUMENTO EQUIPOLLENTE

PRESTAZIONE DI SERVIZI

- art.21 comma 4 lett. a) DPR 633/72
- IDONEA DOCUMENTAZIONE



Approfondimenti

Fattura differita

Idonea documentazione ex Circolare AdE 18/E del 2014

“il contribuente, al fine di rendere individuabile la prestazione di servizio, possa utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta. Da tale documentazione deve potersi individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti. Può trattarsi, ad esempio, oltre che del documento attestante l'avvenuto incasso del corrispettivo, del contratto, della nota di consegna lavori, della lettera d'incarico, della relazione professionale, purché risultino in modo chiaro e puntuale i richiamati elementi.”

Art.13 DL 119/18

«Semplificazione in tema di registrazione degli acquisti»

Abolizione protocollazione fatture di acquisto

ART.25 DPR 633/72, commi 1 e 2

Disciplina previgente

Comma 1: «Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro»

Comma 2: «Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.»

Nuova formulazione

Comma 1: «Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17»

Comma 2: «Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.»

La relazione illustrativa al DL precisa come l'adempimento della protocollazione risulti di fatto automaticamente assolto per le fatture elettroniche inviate tramite SdI



Approfondimenti

Autofatture per Reverse Charge

Chiarimenti

REVERSE CHARGE «ESTERNO»
(acquisti intracomunitari)



NO FATTURA ELETTRONICA



«AUTOFATTURA» CARTACEA
CON NUMERAZIONE A PARTE



ESTEROMETRO

REVERSE CHARGE «INTERNO»
(operazioni ex art. 17 e 74 DPR
633/72)



FATTURA ELETTRONICA
RICEVUTA CON COD. N6



INTEGRAZIONE
Facoltà (non obbligo) per il
contribuente di emettere
«autofattura» da far transitare
per il SdI



Approfondimenti

Esterometro

ART. 1 comma 3bis D.Lgs. 127/2015

«...i soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione».



Approfondimenti

Esterometro

Provvedimento AdE n. 89757 del 30 aprile 2018 punto 9.1

«Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono le seguenti informazioni secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento: i dati identificativi del cedente/prestatore, i dati identificativi del cessionario/committente, la data del documento comprovante l'operazione, la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione), il numero del documento, la base imponibile, l'aliquota IVA applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.»



Approfondimenti

Esterometro

Provvedimento AdE n. 89757 del 30 aprile 2018 punto 9.1

«Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono le seguenti informazioni secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dall e specifiche tecniche allegate al presente provvedimento: i dati identificativi del cedente/prestatore, i dati identificativi del cessionario/committente, la data del documento comprovante l'operazione, la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione), il numero del documento, la base imponibile, l'aliquota IVA applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.»

N.B. Esterometro facoltativo per operazioni per le quali è stata emessa una Bolletta Doganale in quanto si tratta di operazioni di fatto già note all'Erario



Approfondimenti

Esterometro

Chiarimenti

FORMATO FILE XML

DA ALTRE PIATTAFORME

AUTENTICA FILE PER INVIO

DA «FATTURE E
CORRIPSETTIVI»

FIRMA ELETTRONICA
(qualificata o basata su
certificati AdE)

SIGILLO ELETTRONICO
AdE

SOGGETTO
OBBLIGATO

SOGGETTO
DELEGATO

DELEGA (da presentare
online su sito AdE o presso
un qualsiasi sportello)



Approfondimenti

Esterometro

Sanzioni

Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.

La sanzione è ridotta alla metà, 1 € a fattura entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita dalla norma. Ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Art.14 DL 119/18

«Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA»

Esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA (ex art.19 DPR 633/72)

Approfondimenti

EFFETTUAZIONE
DELL'OPERAZIONE
(SOSTANZIALE)

PRESUPPOSTI

POSSESSO FATTURA
D'ACQUISTO
(FORMALE)

N.B. Resta valido il termine ultimo di esercizio della detrazione stabilito dall'art.25, comma 1, DPR 633/72 nella presentazione della DICHIARAZIONE ANNUALE relativa all'anno di ricezione

La Fattura Elettronica si considera ricevuta quando il soggetto cessionario o committente ne ha la disponibilità sul canale comunicato all'Agenzia delle Entrate (PEC o intermediario tramite codice destinatario di 7 cifre). Se il cessionario o committente non ha comunicato alcun indirizzo o, pur avendolo comunicato, non ha modo di ricevere la fattura elettronica per diversi motivi (ad es. la PEC è piena o non funzionante) la fattura elettronica si considera ricevuta al momento di presa visione nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate.

RICEZIONE

PROVVEDIMENTO AdE
n.89757 del 30.04.2018



Approfondimenti

Casi Pratici

Fatture in corso d'anno

PERIODO OPERAZIONE	PERIODO RICEZIONE	PERIODO REGISTRAZIONE	PERIODO DETRAZIONE
GENNAIO 2019	GENNAIO 2019	GENNAIO 2019	DA GENNAIO 2019
GENNAIO 2019	FINO AL 15 FEBBRAIO 2019	FEBBRAIO 2019	DA GENNAIO 2019
GENNAIO 2019	DOPO IL 15 FEBBRAIO 2019	FEBBRAIO 2019	DA FEBBRAIO 2019



Approfondimenti

Casi Pratici

Fatture a cavallo d'anno

PERIODO OPERAZIONE	PERIODO RICEZIONE	PERIODO REGISTRAZIONE	PERIODO DETRAZIONE
DICEMBRE 2019	DICEMBRE 2019	DICEMBRE 2019	DICEMBRE 2019
DICEMBRE 2019	GENNAIO 2020	GENNAIO 2020	GENNAIO 2020 (fino al termine ex art.25 co.1 DPR 633/72)

N.B. Per le fatture ricevute a cavallo d'anno restano valide le vecchie disposizioni in materia di detrazione IVA



“LA CONSERVAZIONE”

ANALISI NORMATIVA DELL’OBBLIGO DI CONSERVAZIONE

Obbligo di Conservazione



Norme Fiscali

Norme Civilistiche

Regole Tecniche
(CAD)




“LA CONSERVAZIONE”

ANALISI NORMATIVA DELL’OBBLIGO DI CONSERVAZIONE

Obbligo di Conservazione: Norme fiscali

Decreto MEF
17 giugno 2014



Stabilisce le modalità per la conservazione
a norma dei documenti elettronici

Ai fini tributari, la formazione, l'emissione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, l'esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione dei documenti informatici, avvengono nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di fatturazione elettronica.




“LA CONSERVAZIONE”

ANALISI NORMATIVA DELL’OBBLIGO DI CONSERVAZIONE

Obbligo di Conservazione: Norme fiscali

Legge n. 205 del 27
dicembre 2017
Art. 1, c. 909 n.8



«Sembra» trasferire l’obbligo dal
Contribuente all’Amministrazione
Finanziaria

Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate




“LA CONSERVAZIONE”

ANALISI NORMATIVA DELL’OBBLIGO DI CONSERVAZIONE

Obbligo di Conservazione: Norme fiscali

Legge n. 205 del 27
dicembre 2017
Art. 1, c. 909 n.8



Al secondo capoverso rimanda ad un
Provvedimento dell’AdE

I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.




“LA CONSERVAZIONE”

ANALISI NORMATIVA DELL’OBBLIGO DI CONSERVAZIONE

Obbligo di Conservazione: Norme fiscali

Provvedimento Direttore
AdE n.89757
del 30 aprile 2018



Punto 7: Conservazione delle fatture
Elettroniche

Servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, conforme alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013.

Preventiva adesione

*Caricamento manuale (dal 2
luglio 2018 automatico)*

*Durata convenzione:
3 anni rinnovabile*



“LA CONSERVAZIONE”

ANALISI NORMATIVA DELL’OBBLIGO DI CONSERVAZIONE

Obbligo di Conservazione: Norme tecniche

Decreto Legislativo 7
marzo 2005, n. 82
CAD



Art. 43 comma 1-bis

Se il documento informatico è conservato per legge da uno dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, (i.e. Enti pubblici e Società Pubbliche) cessa l’obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso al documento stesso ai medesimi soggetti di cui all’articolo 2, comma 2




“LA CONSERVAZIONE”

ANALISI NORMATIVA DELL’OBBLIGO DI CONSERVAZIONE

Obbligo di Conservazione: Norme fiscali

Provvedimento Direttore
AdE n.89757
del 30 aprile 2018



Punto 10: Trattamento dei dati

- *10.1: «Le fatture elettroniche e le relative note di variazione correttamente trasmesse al Sdl sono archiviate dall’Agenzia delle entrate...»*
- *10.3: «In caso di attività di controllo, effettuate nel rispetto dei poteri di cui agli articoli 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza possono consultare le fatture elettroniche e le note di variazione di cui al precedente punto 10.2, solo dopo aver preventivamente formalizzato apposita comunicazione al contribuente...»*




“LA CONSERVAZIONE”

ANALISI NORMATIVA DELL’OBBLIGO DI CONSERVAZIONE

Obbligo di Conservazione: Norme civilistiche

Codice Civile



Art. 2220: Conservazione delle scritture contabili

«Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione. Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti. Le scritture e documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti»




“LA CONSERVAZIONE”

ANALISI NORMATIVA DELL’OBBLIGO DI CONSERVAZIONE

Obbligo di Conservazione: Norme civilistiche

Codice Civile



Art. 2220: Conservazione delle scritture contabili



*LIBRO QUINTO - Del lavoro > Titolo II - Del lavoro nell'impresa > Capo III - Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione > Sezione III - **Disposizioni particolari per le imprese commerciali***

NON PREVISTO PER LE ALTRE CATEGORIE: ES LAVORATORE AUTONOMO




“LA CONSERVAZIONE”

ANALISI NORMATIVA DELL’OBBLIGO DI CONSERVAZIONE

Obbligo di Conservazione: Norme civilistiche

Codice Civile



Art. 2214: Libri obbligatori e altre scritture contabili

L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

*Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e **conservare ordinatamente** per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle **fatture ricevute**, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle **fatture spedite**.*

Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.

ESCLUSI ANCHE GLI ARTIGIANI E I PICCOLI COMMERCianti



“LA CONSERVAZIONE”

ANALISI NORMATIVA DELL’OBBLIGO DI CONSERVAZIONE

Obbligo di Conservazione

- *CONTRIBUENTI “MINIMI” ai sensi dell’art. 27 commi 1,2 del DL luglio 2011, convertito dalla legge numero 98 del 15 luglio 2011.*
- *CONTRIBUENTI “FORFETTARI” ai sensi dell’art. 1 commi da 54 a 89 legge n. 190 23 dicembre 2014.*

- *Ai sensi dell’art. 1 comma 909 lettera “a” n.3 ,legge 205 del 2017 , i contribuenti “minimi” e “forfettari” sono esonerati dagli obblighi di emissione delle fatture in formato elettronico.*
- *Per le operazioni nei confronti della P.A. rimangono valide le disposizioni dell’art. 1 comma 209 legge 244 del 2007 e del decreto ministeriale 55 del 2013 , le quali prevedono l’obbligo di fatturazione elettronica per i “minimi “ e “forfettari”.*

“LA CONSERVAZIONE”

ANALISI NORMATIVA DELL’OBBLIGO DI CONSERVAZIONE

Obbligo di Conservazione

- *Secondo un recente chiarimento dell’Agenzia delle entrate : “Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati(anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l’obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l’obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche”*

“LA CONSERVAZIONE”

ANALISI NORMATIVA DELL’OBBLIGO DI CONSERVAZIONE

Obbligo di Conservazione:



In considerazione di detti chiarimenti diventa necessario distinguere due fattispecie:

- a) *il contribuente minimo/forfettario che non ha comunicato un indirizzo Pec o un codice destinatario al suo fornitore, non è soggetto agli obblighi di conservazione;*
- b) *il contribuente minimo o forfettario che ha comunicato il dato, invece è soggetto agli obblighi di conservazione.*

“LA CONSERVAZIONE”

ANALISI NORMATIVA DELL’OBBLIGO DI CONSERVAZIONE

Obbligo di Conservazione:

PERPLESSITA' OPERATIVE

Non si comprende come possa l’obbligo di conservazione essere legato ad una mera scelta del contribuente stesso, il quale, tra l’altro, potrebbe non adottare lo stesso comportamento con tutti i fornitori, essendo possibile, nella pratica ,che l’indirizzo Pec o codice destinatario sia stato comunicato ad alcuni soggetti e non ad altri.

“LA CONSERVAZIONE”

ANALISI NORMATIVA DELL’OBBLIGO DI CONSERVAZIONE

Cittadini senza Partita Iva



Dal 1 Gennaio 2019 sarà obbligatorio emettere fattura elettronica, anche nei confronti dei cittadini senza partita iva.

L’operatore economico ha l’obbligo di consegnare ai clienti una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.

“LA CONSERVAZIONE”

ANALISI NORMATIVA DELL’OBBLIGO DI CONSERVAZIONE

Cittadini senza Partita Iva

- *L’Agenzia delle entrate il 12 novembre 2018 ha affermato, in merito all’individuazione dell’unico documento originale valido ai fini fiscali : “... il documento fiscalmente valido sarà esclusivamente quello disponibile nell’area riservata ...*
- *Attualmente nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, per i profili dei cittadini senza partita iva , non è disponibile la sezione da cui è possibile visualizzare le fatture elettroniche ricevute.*

SI ATTENDONO CHIARIMENTI

“LA CONSERVAZIONE”

ANALISI NORMATIVA DELL’OBBLIGO DI CONSERVAZIONE

Cittadini senza Partita Iva

- *Anche per i NON titolari di partita iva l’Agenzia delle entrate , recentemente, ha chiarito che questi ultimi **possono** decidere di ricevere le fatture elettroniche comunicando ai loro fornitori un indirizzo Pec.*
- *Appaiono evidenti le stesse criticità evidenziate nelle diapositive precedenti relativamente ai contribuenti minimi e forfettari (**facoltà/obbligo**)*



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara

L'imposta di bollo sulla Fattura Elettronica

Commissione di Studi Fiscale

Pescara, 05/12/2018

Fattura elettronica: altri approfondimenti

“Imposta di bollo”

Con la fattura cartacea, l'imposta di bollo poteva, e può, per alcune categorie di soggetti, essere assolta o applicando il contrassegno o in maniera virtuale.

Fattura elettronica: altri approfondimenti

AMBITO DI APPLICAZIONE

A seguito dell'introduzione della fattura elettronica ...

**D.M. Ministero dell'Economia
e delle Finanze 17 giugno 2014**

**Circolare Agenzia delle Entrate n.
16/E 14 aprile 2015**

Vs.

L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti e' corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con **modalità esclusivamente telematica.**

... la disciplina relativa all'imposta di bollo assolta in modo virtuale, **NON trova applicazione nelle diverse ipotesi regolamentate dal decreto ministeriale 17 giugno 2014 in tema di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici.**

Si ritiene, comunque, che l'unico modalità per assolvere l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche sia quella contemplata dal D.M. 17 giugno 2014.

Fattura elettronica: altri approfondimenti

“Regime premiale”

Per incentivare la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati, esclusivamente nei confronti dei soggetti passivi d'imposta residenti o stabiliti sul territorio italiano, il D. Lgs 127/2015 prima e la legge finanziaria 2018 poi hanno introdotto dei benefici.

Fattura elettronica: altri approfondimenti

REGIME PREMIALE: AMBITO DI APPLICAZIONE

Per poter beneficiare di questa agevolazione occorre, però, soddisfare alcune condizioni valesi fino al 31.12.2018 e che muteranno dal 01.01.2019.

D. Lgs. 127/2015

- per gli esercenti commercio al minuto, esercizio dell'opzione per l'invio giornaliero dei corrispettivi tramite registratori telematici;
- effettuare e ricevere tutti i pagamenti superiori a 30 euro di fatture emesse, ricevute e corrispettivi tramite mezzi tracciabili (secondo le modalità di cui all'art. 3, c. 1 D.M. Economia 04.08.2016).

Legge finanziaria 2018 (dal 1 gennaio 2019)

- per gli esercenti commercio al minuto, esercizio dell'opzione per l'invio giornaliero dei corrispettivi tramite registratori telematici;
- effettuare e ricevere tutti i pagamenti superiori a 500 euro di fatture emesse, ricevute e corrispettivi tramite mezzi tracciabili (secondo le modalità previste all'art. 3, c. 1 D.M. Economia 4.08.2016).



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara

NOVITA' FISCALI: DL 119 del 23/10/2018

Commissione di Studi Fiscale

Pescara, 5/12/2018

La definizione agevolata degli processi verbali di constatazione e degli avvisi di accertamento

Dott.ssa Emanuela Cantarini

Dott. Mario Di Bernardo (Relatore)

Dott.ssa Maria Di Zio

Dott.ssa Alessia Vadini



Art. 1 DL 119/2018

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

DATA DI NOTIFICA DELL'ATTO

ATTO CONSEGNATO ENTRO IL 24/10/2018



Non è stato notificato un avviso di accertamento

**DENTRO LA
DEFINIZIONE**



Non è stato ricevuto un invito al contraddittorio
(Art.5,co.1, D.lgs 218/97)

**DENTRO LA
DEFINIZIONE**



E' stato ricevuto un avviso di accertamento ovvero un invito al contraddittorio

**FUORI LA
DEFINIZIONE**



Art. 1 DL 119/2018

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

AMBITO DI APPLICAZIONE: PVC IN MATERIA DI

Imposte sui redditi e relative addizionali

Contributi previdenziali e ritenute

Imposte sostitutive

Irap

Imposta sul valore degli immobili all'estero

Iva

DEFINIZIONE AGEVOLATA CONSISTENTE NEL VERSAMENTO DELLE SOLE IMPOSTE



Art. 1 DL 119/2018

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

RISORSE PROPRIE DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 1 co. 6

« limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste ... il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui al comma 5 ... gli interessi di mora»

Art. 1 co. 5

« le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, relative a tutte le violazioni constatate per **ciascun periodo d'imposta...** devono essere versate...entro il 31 maggio 2019»

Ma i tributi doganali (es. dazi doganali) sono imposte istantanee in quanto il presupposto impositivo si verifica in un singolo atto e che preclude quindi la ricorrenza di un periodo di imposta (nota Agenzia delle Dogane 123013/RU)

Il co. 6 è un refuso?

?
E l'Iva all'importazione



Art. 1 DL 119/2018

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

COME SI DEFINISCE IL PVC?

Il contribuente può definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione definibili, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale



P.S. Il contribuente dovrà accettare integralmente i rilievi avanzati nel PVC

Art. 1 DL 119/2018

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

TERMINE

La relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale deve essere presentata entro il 31 Maggio 2019

MODALITA'

Saranno stabilite da un provvedimento dell'Agenzia delle entrate

La dichiarazione può essere presentata solo relativamente agli anni ancora accertabili ai sensi dell'art. 45 del DPR 600/73, non dimenticando il raddoppio dei termini previsto dall'art. 12 del DL 78/2009.



PS : prorogati di due anni i termini decadenziali di accertamento per i periodo di imposta fino al 2015 oggetti dei PVC definibili.



Art. 1 DL 119/2018

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

COME SI DEFINISCE IL PVC?

La definizione si perfeziona con il versamento in unica soluzione, o della prima rata, entro i termini di cui ai commi 2 e 5. Non è prevista la compensazione ex art. 17 D.lgs 241/97



N.B. Il numero delle rate è sempre fino ad un massimo di 20, a prescindere dell'importo oggetto della definizione



Art. 1 DL 119/2018

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

Gli accertamenti sono sospesi?

Il contribuente non può presentare subito una dichiarazione integrativa per definire il PVC atteso che bisogna aspettare il Provvedimento AdE



Non è previsto nel DL una qualsiasi disposizione che interrompa l'attività accertativa dell'Agenzia nei confronti dei PVC definibili



Art. 1 DL 119/2018

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

Gli accertamenti sono sospesi?



Non esistendo sospensiva alcuna, gli Uffici
dell'Ade potrebbero legittimamente notificare
un avviso di accertamento fondato
sul PVC definibile



Art. 1 DL 119/2018

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

Gli accertamenti sono sospesi?

PVC notificato in data 10 Ottobre 2018
(definibile)

Il contribuente vorrebbe immediatamente
definire, ma non è stato ancora pubblicato il
Provvedimento Ade

In data 23 Novembre viene notificato
l'Avviso di accertamento
(NON DEFINIBILE)



Art. 1 DL 119/2018

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

Gli accertamenti sono di fatto sospesi!

«è possibile definire solo i verbali per i quali alla predetta data non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio»



**Non rilevano quindi accertamenti o inviti successivi al
24 Ottobre 2018**



Art. 1 DL 119/2018

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

Comma 3

A scomputo dei maggiori
imponibili **NON** possono
essere utilizzate le perdite
ex art. 8 e 84 TUIR

Comma 4

La definizione dei PVC
può essere fatta anche dai
soci di società trasparenti
per le imposte ad essi
imputabili



Art. 2 DL 119/2018

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

AMBITO DI APPLICAZIONE

Avvisi di accertamento
ovvero di rettifica

Avvisi di liquidazione

Avvisi di recupero dei
crediti di imposta
indebitamente compensati

N.B. Nel decreto non si fa menzione degli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni che pertanto parrebbero escluse dalla definizione agevolata

Sono invece escluse per espressa previsione tutti gli atti relativi alla procedura di collaborazione volontaria (art. 5 quater decreto legge n.167/1990)



Art. 2 DL 119/2018

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

AVVISI DI LIQUIDAZIONE

Solo quelli per i quali è ammesso l'istituto dell'**acquiescenza**

Omissa o infedele dichiarazione di successione (artt. 50 e 51 del D.lgs. 346/90)

Insufficiente dichiarazione di valore/occultazione di corrispettivo (artt. 71 e 72 del DPR 131/86)

Recupero delle agevolazioni prima casa e per la piccola proprietà contadina

Prov. Agenzia delle entrate 9.11.2018 n. 298724
«Sono definibili gli atti emessi dall' Agenzia delle entrate rientranti nell'ambito di applicazione dell' articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218»



Art. 2 DL 119/2018

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

AVVISI DI RECUPERO DEI CREDITI D'IMPOSTA



Nella definizione rientrano tutti gli avvisi di recupero dei crediti d'imposta, emessi ai sensi dell'art. 1 co. 421 ss. della L. 311/2004, o delle varie norme che richiamano la L. 311/2004.

AVVISI DI ACCERTAMENTO SUI TRIBUTI LOCALI (ES. IMU)



ATTO DEFINIBILE SI
se leggiamo la norma



ATTO DEFINIBILE NO
*se leggiamo il
Provvedimento*



Art. 2 DL 119/2018

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

DATA DI NOTIFICA DELL'ATTO

Sono definibili in via agevolata «*gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data,...*»



**ATTO NOTIFICATO ENTRO
IL 24/10/2018**

*Atto spedito in data 22.10.2018
e ricevuto dal contribuente il 24.10.2018*



*Atto spedito in data 22.10.2018
e ricevuto dal contribuente il
25.10.2018*

DENTRO LA DEFINIZIONE

**INTERPRETAZIONE
CRITICABILE**



FUORI LA DEFINIZIONE

(Prov. 298724 punto 3.1
«Per data di notifica si intende quella in cui la stessa si perfeziona per il contribuente»
dunque giorno di ricezione o ritiro atto presso l'Ufficio postale)



Art. 2 DL 119/2018

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

INTERPRETAZIONE ADE CRITICABILE

ART. 60 DPR 600/73

«Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto»

Cass. Ordin. 351 del 2014

In questa Ordinanza i Giudici hanno ribadito che la data di notifica è quella della spedizione dell'atto. Infatti un avviso di accertamento spedito il 31-12-2002 e ricevuto il 03-01-2003 è stato ritenuto «notificato» il 31-12-2002



Art. 2 DL 119/2018

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

DATA DI NOTIFICA DELL'ATTO

ATTO NOTIFICATO ENTRO IL 24/10/2018

Atto notificato il 2/10/2018,
presentato ricorso il 20/10/2018

**ATTO NON
DEFINIBILE**

Atto notificato il 2/07/2018.
Ricorso/Istanza di accertamento con
adesione non presentato. **Decorso il
termine** per il ricorso (*anche
tenendo conto della sospensione
feriale dei termini processuali
(1/08-31/08)*)

**ATTO NON
DEFINIBILE**

Atto notificato il 2/07/2018. No
ricorso. **Sì istanza di accertamento
con adesione**. No decorso del
termine (scadenza 30 dicembre).
Effetto sospensivo di 90 giorni si
cumula con la sospensione feriale
dei termini processuali.

**ATTO
DEFINIBILE**



Art. 2 DL 119/2018

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

TERMINE PER LA DEFINIZIONE

Art.2 co.1: *«gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto (...) possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte (...) entro 30 giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il **termine** di cui all'art.15 comma 1, del D.lgs 19 giugno 1997, n.218 (...)».*



Art. 2 DL 119/2018

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

TERMINE PER LA DEFINIZIONE

ESEMPIO

CASO A

Accertamento notificato il **20.10.2018**.
Il termine per definire non è il 23.11.2018, ma il 19.12.2018 (come previsto dall'art. 15)

CASO B

Accertamento notificato il **10.10.2018**,
istanza di adesione presentata il 14.10.2018, il termine per la definizione è il 9.03.2019.

«...il termine tiene conto della sospensione derivante da eventuali istanze di adesione...presentate entro il 23 ottobre 2018.»

Prov. n. 298724/2018



Art. 2 DL 119/2018

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

TERMINE PER LA DEFINIZIONE

ISTANZA DI ADESIONE PRESENTATA DOPO IL 24 OTTOBRE

CASO C

Accertamento notificato il **20.10.2018**.
Istanza di adesione presentata il **25.10.2018**
NO DEFINIZIONE AGEVOLATA!!

contribuente che intende avvalersi di questa forma di definizione non può proporre dalla data di entrata in vigore del decreto legge altre istanze con essa incompatibili, come ad esempio l'istanza di accertamento con adesione...
(Motivazioni del Provv. 298724/2018)



Art. 2 DL 119/2018

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

MODALITA' DI VERSAMENTO

I versamenti possono avvenire, con il modello F24 ovvero F23, in unica soluzione o in forma rateale, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo

È esclusa la compensazione con crediti

Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata



Art. 2 DL 119/2018

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA

Se ad una società di persone è stato notificato un avviso di accertamento entro il 24 ottobre, ma i soci non sono ancora stati destinatari dei relativi atti è possibile per questi ultimi definire l'accertamento per le imposte di loro competenza sulla base dell'atto emanato nei confronti della società?

Si se la società presenta istanza in carta libera entro il 23/11/2018 (o entro il maggior termine previsto per la presentazione del ricorso). In questo modo la presentazione dell'istanza avrebbe come effetto quello «agire» nella sfera giuridica dei soci. ATTENZIONE: l'Ade potrebbe adottare l'interpretazione letterale secondo la quale gli atti nei confronti dei soci devono essere stati notificati entro il 24 ottobre

Dubbio: e se la società non presenta l'istanza entro i termini?





Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara

LA SANATORIA DEGLI ERRORI FORMALI

Commissione di Studi Fiscale

Pescara, 5/12/2018

La sanatoria degli errori formali



Dott. Vincenzo Di Tella

Dott. Maurizio Memme (Relatore)

Dott. Michele Mendilicchio

DECRETO LEGGE 119/2018

ART. 9

IRREGOLARITA' FORMALI

Disciplina la sanatoria di irregolarità, infrazioni e di inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi.



“Irregolarità formali”

DEFINIZIONI: art. 6 c.5-bis D.Lgs. 472/97

**VIOLAZIONI
FORMALI**

Omissioni e errori che non incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo.


**VIOLAZIONI
SOSTANZIALI**

Omissioni e errori che incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo, violazioni rilevabili sia in sede di liquidazione dell'imposta dovuta, in base alla dichiarazione prodotta, sia in sede di rettifica della stessa.



“Irregolarità formali”

Prima dell'entrata in vigore dello Statuto dei diritti del contribuente, in assenza del nuovo concetto di “violazione meramente formale”, erano state precisate le nozioni di violazioni “formali” e “sostanziali”




**N.B. L'art. 10 co. 3 della L.212/2000
(Statuto dei diritti del contribuente)
dispone la non irrogazione delle sanzioni
in presenza di “una mera violazione
formale senza alcun debito d'imposta”**



“Irregolarità formali”

CIRCOLARE N. 77 DEL 03/08/2001

VIOLAZIONE FORMALI



- Non hanno conseguenze sostanziali, in quanto non incidono sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo. Tale violazioni sono punibili e sanzionabili in quanto relative alla presentazione di atti per definizione soggetti a controlli, o commessi successivamente all'inizio del controllo.

*presupposti espressamente indicati dall'art. 6 co. 5-bis del DLgs

472/97



“Irregolarità formali”

ESEMPI DI VIOLAZIONI FORMALI

- Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi nel caso in cui non sono dovute imposte;
- Omessa presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme sono state interamente versate;
- Omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA allorché il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l'imposta;
- Mancata o tardiva restituzione di un questionario inviato al contribuente o nell'inottemperanza all'invito a comparire in ufficio;
- Omessa tenuta delle scritture contabili prescritte dalle leggi in materia di imposte dirette ed IVA;
- Rifiuto di esibire la documentazione richiesta nel corso di accessi eseguiti ai fini dell'accertamento delle imposte dirette o dell'IVA

“Irregolarità formali”

CIRCOLARE N. 77 DEL 03/08/2001

**VIOLAZIONE ‘MERAMENTE’ FORMALE,
non sanzionabile**



- la non incidenza sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo;
- l'assenza di pregiudizio per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

*presupposti espressamente indicati dall'art. 6 co. 5-bis del DLgs

472/97



“Irregolarità formali”

ESEMPI DI VIOLAZIONI MERAMENTE FORMALI

- Gli errori di compilazione sui modelli F23 ed F24;
- La mancata indicazione dei km sulla scheda carburante;
- I proventi dichiarati in 770 o CU con causale errata;
- La comunicazione oltre in trentesimo giorno della variazione dei dati IVA;


N.B. La valutazione sulla natura meramente formale della violazione non deve essere astratta, cioè a priori sulla base delle caratteristiche proprie di un fatto illecito, ma concreta, a posteriori ed in considerazione dell'effettiva incidenza dell'illecito sulla determinazione del tributo o sull'attività di controllo.



“Irregolarità formali”

SOGGETTI


Chi può regolarizzarsi:



“Irregolarità formali”

COSA PREVEDE

Versamento somma pari ad € 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni



Commisurata per somma di violazioni o per singole violazioni nell'anno?


Versamento delle somme in due rate di pari importo con scadenza 31/05/2019 e 02/03/2020



“Irregolarità formali”

COSA PREVEDE

Irregolarità fino al 24/10/2018



Violazioni accertate nei
termini dell'irregolarità ed
entro il primo versamento

Perfezionamento all'atto del pagamento delle somme alle scadenze.



“Irregolarità formali”

ESCLUSIONI

Gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emesse nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del DL 28/06/1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 04/08/1990;

Emergenza da parte dei contribuenti di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;

Le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legislativo n. 119/2018.

“Irregolarità formali”

TERMINI ACCERTATIVI

In deroga all'art. 3, comma 1, della legge 27/07/2000, n. 212, con riferimento alle violazioni commesse fino al 31/12/2015, oggetto del PVC, i termini di cui all'articolo 20, comma 1, del D. Lgs. 18/12/1997, n. 472, sono prorogati di 2 anni.

“Irregolarità formali”

Sanatoria errori formali vs ravvedimento operoso:

NON CONVENIENZA

- Omessa presentazione dell’F24 a 0 con ravvedimento sanzione massima pari ad 1/5 della sanzione piena di 100€;
- Infedele o omessa presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche con ravvedimento sanzione massima pari ad 1/5 del minimo edittale di € 500.



“Irregolarità formali”


Valutazione della convenienza nei casi in cui non ci si possa avvalere del ravvedimento operoso:

CONVENIENZA

- Omessa presentazione dello studio di settore allegato alla dichiarazione si applica la sanzione pari ad € 2.000;
- Omessa presentazione della dichiarazione relativa ai redditi ed all'IRAP si applica la sanzione minima pari ad € 250 per modello;
- Mancata indicazione dell'ammontare massimo all'interno del quadro RW, nei casi di possesso di prodotti finanziari detenuti in paesi a fiscalità privilegiata, si applica la sanzione che va dal 6% al 30% di quanto non dichiarato.

“Irregolarità formali”

CONSIDERAZIONI FINALI



Le modalità di attuazione del presente articolo saranno rese note con dei provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Restano le incertezze sul contenuto del modello. Semplice F24 oppure modello con indicazione della tipologia di errore sanato congiuntamente all’F24?

E’ auspicabile la produzione dell’elenco analitico delle irregolarità formali da sanare oppure si farà riferimento alla circolare n. 77 del 03/08/2001 che lascia ampie interpretazioni alla definizione di errore formale?





Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara

**LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE
CONTROVERSIE TRIBUTARIE**

Commissione di Studi Fiscale

Pescara, 5/12/2018

La definizione agevolata delle controversie tributarie

Dott. Alessandro Paglione

Dott. Francesco Pellegrino

Dott. Pasquale Sallustio (Relatore)



DECRETO LEGGE 119/2018

ART.6

REQUISITI

ART. 6 comma 1

Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

DECRETO LEGGE 119/2018

ART.6

REQUISITI

- L'Agencia delle Entrate deve essere legittimata passiva a stare in giudizio
- La controversia deve avere ad oggetto atti impositivi:

Avvisi di accertamento

Provvedimenti di irrogazione delle sanzioni

Ricorsi avverso ruoli non preceduti da atti impositivi

Cartelle di pagamento




DECRETO LEGGE 119/2018

ART.6

CONDIZIONI PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA

ART. 6 comma 4



La definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del decreto e per le quali il processo, alla data di presentazione della domanda, non sia concluso con pronuncia definitiva.



DECRETO LEGGE 119/2018

ART.6

EFFETTI (ANTE EMENDAMENTI)

ART. 6 comma 2

in caso di soccombenza dell'Agencia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata alla data del 24/10/2018, le controversie possono essere definite con il pagamento:

a) Del 50% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

b) Del 20% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado”



DECRETO LEGGE 119/2018

ART.6

EFFETTI (POST EMENDAMENTI)

- 90% del valore della lite pendente in primo grado
- 40% del valore della lite se il contribuente ha vinto in 1° grado
- 15% del valore della lite se il contribuente ha vinto in 2° grado
- 5% del Valore della lite se il contribuente ha vinto in 1° e 2° grado



DECRETO LEGGE 119/2018

ART.6

SOCCOMBENZA PARZIALE

In caso di soccombenza parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra contribuente e l'Agenzia delle Entrate è dovuto:

Per intero l'importo del tributo relativo alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale (favorevole all'Agenzia delle Entrate)

Per la parte di atto annullata (a favore del Contribuente) sono applicabili le percentuali previste a seconda del grado di giudizio (40% o 15%)



DECRETO LEGGE 119/2018

ART.6

Disposizioni particolari

ART. 6 comma 3



Le controversie relative alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del:

- 15% in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale, di merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio

- 40% negli altri casi

In caso di controversia relativa a sanzioni collegate ai tributo, per la definizione della lite nulla è dovuto qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito



DECRETO LEGGE 119/2018

ART.6

ESCLUSIONI

ART. 6 comma 5

Sono escluse:

A) le risorse proprie tradizionali e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

B) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.



DECRETO LEGGE 119/2018

ART.6

PERFEZIONAMENTO

ART. 6 comma 6

- La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019;

- Nel caso in cui gli importi sicuri superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali;

- E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241;

- Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.



DECRETO LEGGE 119/2018

ART.6

PERFEZIONAMENTO E ROTTAMAZIONE

ART. 6 comma 7

Nel caso in cui le somme interessate sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (ROTTAMAZIONE BIS), il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme di cui al comma 21 dell'articolo 3.



DECRETO LEGGE 119/2018

ART.6

SCOMPUTO E MANCATA RESTITUZIONE

ART. 6 comma 9

Dagli importi dovuti si
scomputano quelli già versati a
qualsiasi titolo

La definizione NON da'
comunque luogo alla
restituzione delle somme già
versate ancorché eccedenti.

Gli effetti prevalgono sulle
pronunce non passate in
giudicato



DECRETO LEGGE 119/2018

ART.6

SOSPENSIONE E CONTROVERSIE

ART. 6 comma 10

- Le controversie definibili non sono sospese, salvo apposita richiesta al giudice, in tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno del 2019.

- Se entro tale data il contribuente deposita copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020



DECRETO LEGGE 119/2018

ART.6

SOSPENSIONE E CONTROVERSIE

ART. 6 comma 11

Sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione (anche incidentale), delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019.



DECRETO LEGGE 119/2018

ART.6

DINIEGO DELLA DEFINIZIONE

- L'eventuale diniego va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali

- Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

- Nel caso la definizione è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia può essere impugnata unitamente al diniego entro sessanta giorni dalla notifica

ART. 6 comma 12

DECRETO LEGGE 119/2018

ART.6

MANCATA ISTANZA DI TRATTAZIONE

ART. 6 comma 13

- In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente.

- Qualora la controversia risulti non definibile, L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego vale anche come istanza di trattazione.



DECRETO LEGGE 119/2018

ART.6

COOBBLIGATO

ART. 6 comma 14

“La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8”.



CASO PRATICO N. 1

- **Valore della controversia pari a Euro 30.000,00**
- **Agenzia delle Entrate soccombente in primo grado**
- **Il Contribuente, in pendenza di giudizio, ha versato Euro 4.000,00**

DEFINIZIONE CONTROVERSIA

Importo da versare (unica soluzione o rate) per definire la lite:

$$(30.000,00 \times 40\%) - 4.000,00 = \text{Euro } 8.000,00$$



CASO PRATICO N. 2

- **Valore della controversia pari a Euro 100.000,00**
- **Agenzia delle Entrate soccombente in secondo grado**
- **Il Contribuente, in pendenza di giudizio, ha versato Euro 20.000,00**

DEFINIZIONE CONTROVERSA

Importo da versare (unica soluzione o rate) per definire la lite:

$$(100.000,00 \times 15\%) - 20.000,00 = \text{Euro } - 5.000,00$$



**NESSUN
RIMBORSO!!**

CASO PRATICO N. 3

- **Valore della controversia pari a Euro 50.000,00**
- **Accoglimento parziale del ricorso in secondo grado:**
Conferma della legittimità e fondatezza della pretesa limitatamente ad un'imposta pari a 20.000,00 (oltre sanzioni e interessi)

DEFINIZIONE CONTROVERSIA

Importo dovuto integralmente: Euro 20.000,00

Importo definibile in via agevolata: Euro 30.000,00

Importo da versare per definire la lite: $20.000 + (30.000 \times 15\%) = 24.500$

CASO PRATICO N. 4

- **Nel 2017 un contribuente riceve e impugna una cartella di pagamento derivante da un controllo formale della dichiarazione NON preceduta da avviso bonario.**
- **L'intero importo (oltre sanzioni) risulta iscritto a ruolo a titolo definitivo ex art. 14 D.P.R. 602/73 prima del 30 settembre 2017.**
- **Risultano in capo al contribuente ulteriori ruoli «rottamabili» afferenti avvisi di liquidazione (atti esclusi dalla definizione agevolata)**



CASO PRATICO N. 4

IL CONTRIBUENTE

**PRESENTATO RICORSO CTP VS
CARTELLA DI PAGAMENTO E
RUOLO**



**DEPOSITO SENTENZA (PRIMA
DEL 24/10/2018) FAVOREVOLE
IN PRIMO GRADO**

**PRESENTATO DOMANDA
ROTTAMAZIONE DEI RUOLI ENTRO IL
15 MAGGIO 2018**



- A) Obbligo di versare il dovuto
in 5 rate di pari importo;**
- B) Impegno a rinunciare al
giudizio contro il ruolo e
cartella di pagamento.**



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara

**IL CONTRIBUENTE PAGA
SOLO LA PRIMA RATA DELLA
ROTTAMAZIONE**

CASO PRATICO N. 4

SCENARIO NORMATIVO DL 119/2018:

- **Articolo 6, comma 2:**
Definizione mediante il pagamento del 40% del valore della controversia
- **Articolo 6, comma 7:**
Definizione della lite subordinata al pagamento delle prime tre rate della rottamazione entro e non oltre il 7 dicembre 2018.
- **Articolo 6, comma 9:**
Definizione della controversia non dà luogo alla restituzione delle somme versate in pendenza di giudizio.



CONSIDERAZIONI

Art. 6

- ❑ RIDURRE LA PERCENTUALE DI DEFINIZIONE PER COLORO CHE HANNO PRESENTATO RICORSO IN PRIMO GRADO E SONO IN ATTESA DI GIUDIZIO
- ❑ CONSENTIRE LA COMPENSAZIONE IN SEDE DI VERSAMENTO DELLE RATE
- ❑ PREVEDERE IL RIMBORSO DELLE MAGGIORI SOMME VERSATE RISPETTO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
- ❑ PREVEDERE LA REGOLARITA' DEI PAGAMENTI DELLE RATE AFFERENTI LA ROTTAMAZIONE BIS DELLE SOLE SOMME RIFERIBILI ALLE CONTROVERSIE OGGETTO DI DEFINIZIONE





Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara

LA ROTTAMAZIONE-TER DELLE CARTELLE

Commissione di Studi Fiscale

Pescara, 5/12/2018

La rottamazione-Ter delle cartelle

Dott.ssa Assunta De Lucia

Dott.ssa Anna Mirti

Dott. Enrico Papola

Dott.ssa Daniela Schifano (relatrice)



La Rottamazione-Ter delle cartelle art.3 D.L. 119/2018

RIFERIMENTI NORMATIVI

- **D.L. 23/10/2018 n°119, art.3** Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione;
- **D.L. 23/10/2018 n°119, art.4** Stralcio dei debiti fino a 1.000€ affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2010;
- **D.L. 23/10/2018 n°119, art.5** Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione a titolo di risorse proprie della UE;
- **D.L. 23/10/2018 n°119, art.8** Definizione agevolata delle imposte di consumo dovute ai sensi dell'art.62 quarter, commi 1 e 1bis del D.Lgs. 26/10/1995 n° 504;
- **D.L. 16/10/2017 n°148, art.1** Rottamazione-bis;
- **D.L. 22/10/2016 n°193, art.6** Rottamazione cartelle.

La Rottamazione-Ter delle cartelle art.3 D.L. 119/2018

IN COSA CONSISTE

Estinzione dei debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle

SENZA SANZIONI E

INTERESSI DI MORA

Versamento delle somme dovute a titolo di :

- Capitale
- Interessi
- Aggio di riscossione
- Rimborso spese proc. esecutive
- Spese di notifica

Tasso di interesse del 2% dal 01.08.2019 invece del 4,5% come previsto in precedenza

A CHI E' RIVOLTA

Contribuenti con debiti affidati all'Agente della Riscossione (solo Agenzia delle Entrate – Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.A.)

dal 01.01.2000 al 31.12.2017

MODALITA'

Pagamento in un'unica soluzione **entro il 31 luglio 2019** oppure in **5 anni massimo 10 rate** con scadenza 31 Luglio e 30 Novembre di ogni anno

La Rottamazione-Ter delle cartelle art.3 D.L. 119/2018

CARICHI ESCLUSI DALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

- Recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
- Crediti derivanti da condanne pronunziate dalla Corte dei Conti;
- Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- Sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

La Rottamazione-Ter delle cartelle art.3 D.L. 119/2018

Soggetti interessati dalla Definizione Agevolata

A CHI E' RIVOLTA

1)

Tutti coloro che hanno Carichi affidati all'Agente della Riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017**

2)

Tutti coloro che dalla "**Prima Rottamazione**" sono **decaduti** per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione.

3)

Tutti coloro che hanno già aderito alla "**Rottamazione – Bis**" solo nel caso in cui provvedano a saldare integralmente le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre c.a. **entro il 7 dicembre 2018**



La Rottamazione-Ter delle cartelle art.3 D.L. 119/2018

NOVITA' RISPETTO ALLA PRECEDENTE ROTTAMAZIONE

(Fonte: Euroconference News del 08/11/2018)

ROTTAMAZIONE-BIS L.172/2017

Presenza di precedente richiesta di Rottamazione per debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2016



SI

Accesso alla Rottamazione-Bis

PRECLUSO

NO

Accesso alla Rottamazione-Bis

AMMESSO

ROTTAMAZIONE-TER D.L.119/2018

Presenza di precedente richiesta di Rottamazione



SI - NO

Accesso alla Rottamazione-Ter

AMMESSO

NB: l'articolo 3 comma 25 del D.L. 119/2018 **NON SUBORDINA** l'accesso alla nuova definizione delle cartelle di pagamento **ALL'ASSENZA** di precedenti richieste di Rottamazione



La Rottamazione-Ter delle cartelle art.3 D.L. 119/2018

ALLA LUCE DI TALE DISPOSIZIONE DI PUO' AFFERMARE CHE

1. L'eventuale presentazione della domanda di Rottamazione ex D.L. 193/2016 e il mancato perfezionamento della medesima, nonché la mancata presentazione o il respingimento della domanda ex L.172/2017 (*rottamazione-bis*) non preclude la possibilità di presentare la domanda di nuova definizione ex D.L. 119/2018, la cosiddetta Rottamazione-Ter
2. Il pagamento di tali carichi è ammesso secondo quanto disciplinato dall'art.3 del D.L. 119/2018

Fonte: Euroconference News del 08/11/2018

La Rottamazione-Ter delle cartelle art.3 D.L. 119/2018

Presentazione delle domande di adesione
entro 30/04/2019

DOVE REPERIRE IL MODELLO (DA-2018)

Il modello può essere

- **scaricato** on line dal portale
www.agenziaentrateriscossione.gov.it
oppure
- **ritirato** presso gli sportelli dell'agente
della riscossione

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Il modello DA-2018 **può essere presentato**

- **tramite PEC** alla Direzione Regionale di
Agenzia delle Entrate - Riscossione di
riferimento
oppure
- **presso gli sportelli** di Agenzia delle
Entrate – Riscossione

La Rottamazione-Ter delle cartelle art.3 D.L. 119/2018

PARTICOLARITA' PER ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Rottamazione ex L.225/2016



I contribuenti decaduti dalla prima rottamazione devono presentare il modulo DA-2018 entro il 30/04/2019.
(cfr. FAQ n.12 – Definizione Agevolata 2018 dell'AdE-Riscossione)

Rottamazione ex L.172/2017



I contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione-Bis e che entro il 7/12/2018 regolarizzeranno la propria posizione **NON DOVRANNO** presentare la domanda di adesione e saranno ammessi **AUTOMATICAMENTE** alla Rottamazione-Ter (cfr. FAQ n.11 – Definizione Agevolata 2018 dell'AdE-Riscossione)

La Rottamazione-Ter delle cartelle art.3 D.L. 119/2018

PARTICOLARITA' PER ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

NB: In caso di contenziosi in corso, nella dichiarazione di adesione, il debitore deve assumere l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi definibili. Il giudice nelle more del pagamento, sospenderà i procedimenti in corso e ne pronuncerà l'estinzione solo all'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata.

Il debitore **può integrare o revocare** la dichiarazione di adesione entro il 30/04/2019.

La Rottamazione-Ter delle cartelle art.3 D.L. 119/2018

COSA ACCADE DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ADESIONE (1)

Entro il 30 giugno 2019 l'agente della riscossione invierà al debitore una comunicazione

a) **di accoglimento** della dichiarazione con l'indicazione:

- delle somme dovute ai fini definizione agevolata
- dell'ammontare delle singole rate
- della scadenza di ciascuna rata

Alla comunicazione dovranno essere allegati i relativi bollettini di pagamento precompilati.

b) **di eventuale diniego**

La Rottamazione-Ter delle cartelle art.3 D.L. 119/2018

COSA ACCADE DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ADESIONE (2)

EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ADESIONE:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza relativi ai carichi definibili
- b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni
- c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche mentre rimangono quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione
- d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive (segue)

La Rottamazione-Ter delle cartelle art.3 D.L. 119/2018

COSA ACCADE DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ADESIONE (2)

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive già avviate salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo

f) il debitore non è considerato "inadempiente" ai sensi degli articoli 28 - ter e 48 - bis del D.P.R. 602/73 e **quindi**

- in sede di erogazione di un rimborso di imposta al contribuente, l'Agenzia delle Entrate non avvierà la procedura di segnalazione all'agente della riscossione finalizzata ad una proposta di compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo (28 - ter);
- qualora il debitore vanti un credito per un importo maggiore di € 5.000,00 nei confronti di una pubblica amministrazione e pendenze pari almeno a tale importo verso l'agente della riscossione, non subirà il blocco del pagamento (48 - bis).

La Rottamazione-Ter delle cartelle art.3 D.L. 119/2018

COSA ACCADE DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ADESIONE (2)

Attenzione: a differenza delle precedenti edizioni, si ritiene che nella rottamazione-ter le procedure di pignoramento ex articolo 72 bis D.P.R. 602/1973, a seguito di presentazione della domanda, non possano comunque proseguire ancorché sia stato notificato l'atto di pignoramento.

La Rottamazione-Ter delle cartelle art.3 D.L. 119/2018

COME PAGARE

Per pagare sono disponibili i seguenti canali:

- Portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it
- App EquiClick
- Sportelli bancari e Home banking
- Uffici postali
- Punti Sisal e Lottomatica, Tabaccai convenzionati con Banca 5
- Sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL
- Postamat;
- Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione
- Compensazione con i crediti commerciali nei confronti della Pubblica amministrazione

Attenzione: non è consentita la compensazione nel modello F24 con i crediti disponibili ex art. 17 del D.Lgs. 241/97

La Rottamazione-Ter delle cartelle art.3 D.L. 119/2018

EFFETTI SU PRECEDENTI DILAZIONI ED ULTERIORI VANTAGGI

Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di adesione:

- a) alla data del 31 luglio 2019, le precedenti dilazioni sospese saranno **automaticamente revocate** e l'agente della riscossione **non potrà** accordare nuove rateazioni;
- b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute determina **l'estinzione delle procedure esecutive** già avviate salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

La Rottamazione-Ter delle cartelle art.3 D.L. 119/2018

OMESSO, INSUFFICIENTE O TARDIVO VERSAMENTO DELLE RATE

- **Si perderanno i benefici previsti dalla Rottamazione – ter**
- **Gli eventuali versamenti effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto**
- **Non si potrà chiedere all'agente della riscossione la rateazione del debito**

La Rottamazione-Ter delle cartelle art.3 D.L. 119/2018

SOGGETTI RESIDENTI IN ZONE COLPITE DALLE CALAMITÀ NATURALI NEL CENTRO ITALIA

I soggetti residenti nei territori colpiti dai sismi dell'Italia centrale degli **anni 2016 e 2017** potranno effettuare il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata 2016 e 2017 in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019, o in 10 rate con scadenza il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2019.

Per ciascuna rata saranno dovuti gli **interessi al tasso dello 0,3% annuo** dal 1° agosto 2019.

I carichi interessati sono quelli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017 e **non si dovrà presentare una nuova dichiarazione di adesione.**

L'agente della riscossione invierà, **entro il 30 giugno 2019**, una comunicazione insieme ai bollettini precompilati per il pagamento delle rate rideterminate.

La Rottamazione-Ter delle cartelle art.3 D.L. 119/2018

CONVERSIONE IN LEGGE: MODIFICHE APPORTATE

Rateizzazione da 10 a 18 rate secondo le seguenti modalità:

2019	2020	2021	2022	2023
	- 28/02 (5%)	- 28/02 (5%)	- 28/02 (5%)	- 28/02 (5%)
- 31/07 (10%)	- 31/05 (5%)	- 31/05 (5%)	- 31/05 (5%)	- 31/05 (5%)
- 30/11 (10%)	- 31/07 (5%)	- 31/07 (5%)	- 31/07 (5%)	- 31/07 (5%)
	- 30/11 (5%)	- 30/11 (5%)	- 30/11 (5%)	- 30/11 (5%)

La Rottamazione-Ter delle cartelle art.3 D.L. 119/2018

CONVERSIONE IN LEGGE: MODIFICHE APPORTATE

RILASCIO DEL D.U.R.C.

In caso di adesione alla rottamazione si applica l'art. 54 del D.L. del 24 aprile 2017 n. 50



«Il documento unico di regolarità contributiva...nel caso di definizione agevolata...è rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata»

La Rottamazione-Ter delle cartelle art.3 D.L. 119/2018

CONVERSIONE IN LEGGE: MODIFICHE APPORTATE

LIEVE INADEMPIMENTO

Il pagamento con ritardo non superiore a 5 giorni non comporta la decadenza dal beneficio della definizione agevolata

Lo stralcio dei debiti fino a 1.000€ art.4 D.L. 119/2018

NOVITA': Stralcio dei debiti fino a 1.000€ affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2010.

Annullamento automatico delle **Mini-Cartelle** di valore inferiore o uguale ai 1.000€ comprensivo di:

Quota capitale – Interessi per ritardata iscrizione a ruolo – sanzioni

N.B. L'importo del debito residuo di 1.000 € per singolo carico va determinato al 24/10/2018 (data di entrata in vigore del decreto) e l'annullamento sarà effettuato entro il 31/12/2018 al fine di consentire il regolare svolgimento degli adempimenti necessari

Lo stralcio dei debiti fino a 1.000€ art.4 D.L. 119/2018

Alcuni esempi

INTEGRALE ANNULLAMENTO

Cartella di pagamento, di *importo* > 1.000€ ma relativa a due partite di ruolo di *importo* < 1.000€

PARZIALE ANNULLAMENTO

Cartella relativa a due partite di ruolo di cui una soltanto è di *importo* < 1.000€

OGGETTO DI ANNULLAMENTO

Debiti di *importo* > 1.000€ ma parzialmente saldati, con residuo *importo* = 1.000€ alla data del 24.10.2018 (comprensivo di interessi e sanzioni)

NON OGGETTO DI ANNULLAMENTO

Debito risultante da una singola partita di ruolo di *importo* > 1.000€ ma relativo a diversi tributi di *importo* < 1.000€

**E' IRRILEVANTE
LA
COMPOSIZIONE
DEL DEBITO**

Fonte: Euroconference News del 27/10/2018



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara

Commissione di Studi Fiscale

Pescara, 05/12/2018

Lo stralcio dei debiti fino a 1.000€ art.4 D.L. 119/2018

COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTI GIÀ EFFETTUATI

Con riferimento ai **debiti annullati**:

1. Le somme **versate anteriormente alla data di entrata in vigore** del decreto restano definitivamente acquisite
2. Le somme versate **dalla data di entrata in vigore del decreto** sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti **eventualmente inclusi del definizione agevolata anteriormente al versamento** o, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza di questi, sono rimborsate.

Lo stralcio dei debiti fino a 1.000€ art.4 D.L. 119/2018

CARICHI ESCLUSI

Sono esclusi dallo stralcio dei debiti fino a € 1.000 i carichi affidati all'agente della riscossione relativi a:

- Somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 Regolamento UE 2015/1589
- Crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti
- Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna
- Risorse proprie tradizionali (es. dazi doganali)
- Iva riscossa all'importazione